



**COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO**
Provincia di Teramo

Ordinanza N. 186 del 02/12/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per sanità pubblica e gestione straordinaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per sanità pubblica e gestione straordinaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.: revoca della società Mo.Te. Teramane e Ambiente S.p.a. dal servizio e affidamento per mesi 6 alla società Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a..

PREMESSO CHE

- l'articolo 50 comma 4 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. stabilisce che il Sindaco esercita altresì funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;
- il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani (di seguito SIU) comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti (Art. 1 dell'Allegato alla Deliberazione ARERA n.443/2019/R/rif del 31/10/19);
- le attività relative alla raccolta, al trasporto dei rifiuti urbani e simili, allo spazzamento, al lavaggio strade, alla gestione del Centro di Raccolta Rifiuti (CRR) e ai trasporti verso gli impianti di destinazione finale sono, ad ogni effetto di legge, servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e di pubblico interesse e pertanto sono sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 177 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- il SIU rappresenta un servizio di interesse economico generale di livello locale (art. 2 del D.lgs. n.175/16 e s.m.i.) che è suscettibile di essere organizzato tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di

servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente (art.2 del D.Lgs. n. 201/22 e s.m.i.);

- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTO

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" – Parte Quarta;
- il Decreto ministeriale Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 "Regolamento Albo nazionale gestori ambientali";
- la Deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 23 gennaio 2019, n. 1 "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico - Attuazione articolo 12, comma 3, Dm 120/2014";
- il Decreto ministeriale Ambiente, 8 aprile 2008 e s.m.i. "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato";
- la Deliberazione 20 luglio 2009 "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il Decreto ministeriale Ambiente, 23 giugno 2022 n. 255 "Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani";
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014 – Istituzione della tassa sui rifiuti, cosiddetta TARI)";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- Decreto ministeriale Ambiente 20 aprile 2017 “Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013”;
- la Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/19 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la Deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/19 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la Deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/21 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione ARERA n.15 del 18/01/22 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 385 del 3/08/23 “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 386 del 3/08/23 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 387 del 3/08/23 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 389 del 3/08/23 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 e s.m.i. “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 671 del 22/10/21 “Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti agli obiettivi conseguenti al recepimento delle direttive UE “Economia circolare” (D.Lgs 116, 118, 119 e 121/2020) – Proposta di piano - Ottobre 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 21/10/13 e s.m.i. “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).”;
- il Verbale assemblea n. 3 del 31/05/2022 “Assemblea dei sindaci dell'AGIR, nomina del Direttore generale e del revisore unico dell'Autorità” – operatività dell’AGIR;
- la Deliberazione Giunta Regionale n.621 del 27/10/17 “D.M. 26 maggio 2016 Ambiente - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 205 e s.m.i. - Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - L.R. 19

dicembre 2007, n. 45 e s.m.i. - Delib.G.R. 21 giugno 2016, n. 383. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo.”;

- il nuovo Regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13/05/2023;

VISTO CHE

- Gli enti locali e gli altri enti territorialmente competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale a essi attribuiti dalla legge;
- Gli enti locali e gli altri enti territorialmente competenti, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3 “Principi generali del servizio pubblico locale” del D.lgs. n.201/22, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società in house nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea;
- L'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito AGIR), istituita con L.R. n.36/13 e s.m.i., in qualità di ente territorialmente competente, esercita le funzioni inerenti alla regolazione e l'organizzazione amministrativa del servizio rifiuti, ivi compreso l'esperimento delle procedure preordinate all'affidamento del contratto di gestione del medesimo servizio. L'AGIR è operativa a far data dal 1° ottobre 2022;
- A norma di quanto previsto dall'art. 17, comma 13 e 14 della L.R. n. 36/13 e s.m.i., “è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Restano salve, esclusivamente, le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione”;
- la norma regionale, volta a salvaguardare le funzioni dell'AGIR e a garantirne la piena attuazione, preclude agli enti locali di disporre autonomamente nuovi affidamenti (mediante gara) nelle more dell'affidamento del servizio integrato nell'intero ambito (o sub-ambito) da parte di AGIR;

- l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 comma 1 della L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:
 1. tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);
 2. oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte" disciplinato dal "Regolamento di disciplina della gestione delle gare "ponte" predisposto da AGIR;
- per lo svolgimento del SIU il personale è inquadrato con contratti che rispettano integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo di settore UTILITALIA – CCNL dei servizi ambientali del 10/07/2016 e FISE Assoambiente – CCNL dei servizi ambientali del 6/12/2016;
- l'articolo 6 "Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi" del contratto FISE Assoambiente disciplina alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca l'avvicendamento di personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria e prevalente al SIU tra l'impresa cessante e l'impresa subentrante;
- l'articolo 140 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del D.lgs. n.36/23 e s.m.i. recita:
 - al comma 9 *"Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità"*;
 - al comma 10 *"Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative."*;

PRESO ATTO, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI DOCUMENTI

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2018: “Affidamento del Servizio Gestione Rifiuti - Atto di Indirizzo per la scelta della forma di gestione in *house providing*”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 23/11/2018: “Servizi municipali di igiene urbana - approvazione progetto”, di cui costituisce parte integrante il Capitolato speciale d'appalto - Servizi municipali di igiene urbana;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/11/2018: “Servizi municipali di igiene urbana - affidamento in *house providing* alla società Montagne Teramane Ambiente S.P.A.”;
- Convenzione Servizi municipali di igiene urbana del 19/04/2019;

CONSIDERATI, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI:

- Artt. 9, 11, 13, 20, 23, 31, 49, 50 del Capitolato speciale d'appalto;
- Artt. 13 e 16 della Convenzione Servizi municipali di igiene urbana;

PRESO ATTO CHE

- a settembre 2020, data di insediamento dell'Amministrazione, abbiamo trovato una città sporca e maleodorante, siamo intervenuti nei mesi successivi con 22 giornate domenicali di pulizie straordinarie (vedi allegato);
- non erano pressoché presenti neanche i cestini, che abbiamo dovuto acquistare, ancorché nel capitolato si citano 70 cestini da svuotare (vedi allegato);
- in questi 3 anni siamo riusciti a mantenere pulita la città con grande difficoltà, facendo copiose e ripetute segnalazioni e con l'ausilio dei PUC (vedi allegato);
- l'ecosportello, dal costo di circa 89 mila euro oltre IVA all'anno, svolgeva un servizio praticamente inesistente (vedi allegato);

VALUTATO CHE

- sono state riscontrate attività finalizzate allo smaltimento in scarpata comunale di materiale legnoso di altri Comuni (Comunicazione del Responsabile dell'Area III del Comune di Montorio al Vomano del 21/08/2023 – Relazione interna di servizio);



- è stato riscontrato stoccaggio di rifiuti indifferenziati presso l'ecocentro;



- è stata divelta la recinzione dell'ecocentro, creando un accesso abusivo, per lo scarico del vetro, ad oggi non ripristinata;



- è stato utilizzato con finalità improprie l'ecocentro, come centro servizi aziendale (es. per rimessa e lavaggio dei propri mezzi);



CONSIDERATO CHE

- per tutti questi accaduti il rapporto contrattuale con la società Mo.Te. Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. (di seguito Mo.Te. S.p.a.), attuale Gestore del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, è insostenibile;
- lo stesso rapporto è in corso di risoluzione a fronte di gravi inadempienze della società (vedi allegato);
- in un settore così delicato manca la totale fiducia verso la Mo.Te. Spa.

RILEVATO CHE

- non è mai stato attivato il numero verde, previsto nel progetto approvato come allegato della Deliberazione di Consiglio Comunale e servizio fondamentale per i cittadini. Alla richiesta avanzata dal Comune sulla mancata attivazione è stato risposto dalla società Mo.Te. S.p.a. citando la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30/03/2019, mai attuata né mai richiamata da atti di Consiglio Comunale o dalla Convenzione approvata successivamente (in data 19/04/2019).

CONSTATATO CHE

- la Mo.Te. S.p.a. è solita produrre due tipologie di fatture:
 - **fatture per servizi non rendicontate**, per le quali dopo varie richieste è stata fatta una sola rendicontazione, peraltro non seguendo le indicazioni fornite dagli uffici comunali sulla modalità di rendicontazione (vedi allegati),
 - **fatture arbitrarie senza titolo né affidamento** (vedi allegati);
- primo esempio per comprendere le modalità di fatturazione operative della Mo.Te. S.p.a.: fattura per servizi di manutenzione mese di ottobre 2023, nonostante il servizio fosse sospeso dal 18 settembre 2023;
- secondo esempio: al Comune non sono mai state comunicate sostituzioni per le assenze (ferie, malattie, ...) degli operatori Mo.Te. dedicati ai servizi nel Comune di Montorio al Vomano, addirittura operatori dedicati full time a Montorio al Vomano, erano inviati a lavorare in altri Comuni.

PRESO ATTO CHE il Comune di Montorio al Vomano fosse scambiato dalla Mo.Te. S.p.a. per un bancomat finanziario;

VALUTATO CHE

- il comportamento e il modo di agire della società Mo.Te. S.p.a. appaiono oggettivamente opachi, non fornendo risposte o rimettendosi a lettere inviate dai legali, che non rispondono alle questioni, ad esempio sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, attuato peraltro senza nessun affidamento formale, in quanto l'affidamento è solo per raccolta e trasporto agli impianti indicati dal Comune (vedi allegato);
- il controllo analogo, che è un presupposto per l'affidamento in *house providing* a una società partecipata, è solo sulla carta e nella sostanza non esiste, tanto che il Comune non riesce ad acquisire dagli Uffici della società neppure informazioni banali, dovute per legge, sul personale della Mo.Te. S.p.a. (vedi allegato);

PRESO ATTO CHE

- tra i soci della Mo.Te. S.p.a. solo alcuni hanno scelto di affidarsi ai servizi di igiene urbana della società e, addirittura, tra i Comuni superiori a 5.000 abitanti SOLO il Comune di Montorio al Vomano si è affidata a essa;
- al momento dell'affidamento (da oltre 4.000.000 di euro) dei servizi di igiene urbana da parte del Comune di Montorio al Vomano i ricavi della Mo.Te. S.p.a. erano pari a circa 1.300.000 euro, pertanto era un'azienda assolutamente impreparata a gestire tale commessa, a cui non è mai stata in grado di adeguarsi con un modello organizzativo efficace ed efficiente;

CONSIDERATO CHE

- l'interruzione del SIU costituisce un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché pregiudizio e nocimento per l'immagine della comunità di Montorio al Vomano che integra le previsioni dell'articolo 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- l'interruzione del SIU rappresenta una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che integra le previsioni dell'articolo 191 "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi" del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- i tempi per portare a compimento le procedure di affidamento secondo una delle modalità alternative possibili individuate dall'AGIR non sono compatibili con la ravvicinata revoca del servizio stesso e che quindi medio termine non sussiste uno strumento ordinario previsto dall'ordinamento giuridico alternativo all'ordinanza sindacale;

EVIDENZIATA la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'adozione del presente provvedimento che possono essere individuati nell'urgenza, cioè nell'indifferibilità dell'atto, nella contingibilità, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell'evento, nella temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità;

CONSIDERATO CHE

- la società Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a. (di seguito Te.Am. S.p.a.) è una società in house a capitale interamente pubblico come desumibile dalla visura camerale, dallo statuto e dai patti parasociali e persegue le finalità della gestione dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità, inclusa la costruzione degli impianti e delle infrastrutture necessarie e la loro gestione produttiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione;
- il Comune di Montorio al Vomano ha interessato la società pubblica Te.Am. S.p.a. in qualità di principale soggetto Gestore del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Teramo e ha richiesto la predisposizione di un progetto/offerta;
- il progetto/offerta trasmesso dalla società Te.Am. S.p.a. in data 22/11/2023, costituito dagli elaborati tecnico-progettuali **Piano Programma Organizzativo, Comunicazione ed informazione ambientale ed Elementi Tecnici ed economici**, rappresenta un prezzo stabilito consensualmente tra le parti;
- la società Te.Am. S.p.a. dispone dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II "I requisiti di ordine generale" del D.lgs. n.36/23, è iscritta all'Albo Gestori Ambientali al nr. AQ00143 prot. n. 878/2023 del 23/01/2023 (valida sino al 2/03/28), possiede tre stelle quale indicatore del rating di legalità (desumibile dalla visura camerale) e gestisce il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani nel Comune di Teramo;
- la società Te.Am. S.p.a. dispone di un Centro di Trasferenza con messa in riserva (Operazione R13) autorizzato giusta determinazione n. DPC026/228 del 25/09/18 dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo valida sino al 25/09/28;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2022 approva il Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19/05/2023 approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;
- l'ARERA con Delibera n. 385/2023/R/rif del 3/08/23 ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani

che disciplina i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate;

- l'articolo 6 "Corrispettivo contrattuale" dell'Allegato alla Deliberazione n. 385 indica che il corrispettivo relativo al Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente, ovvero il cosiddetto MTR-2 come declinato nella Deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/21;
- l'ARERA con Delibera n. 363/2021/R/rif del 3/08/21 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'ARERA con la Deliberazione 389/2023/R/rif del 3/08/23 ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- l'offerta economica della società Te.Am. S.p.a., formulata secondo le previsioni del cosiddetto MTR-2 come declinato nella Deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/21, è strutturata tenendo conto delle voci di costo espressamente previste dagli articoli 8 "Costi operativi di gestione", 11 "Costi comuni" e dal titolo IV "COSTI D'USO DEL CAPITALE" nell'ottica di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

ATTESO CHE alla copertura della spesa complessiva presuntiva per l'esecuzione del SIU, oltre tasse e/o ritorsioni, se dovuti, ed IVA di legge sono coperte dal bilancio pluriennale 2023-2025;

RITENUTO pertanto necessario e urgente adottare, per gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente – nelle more dell'affidamento del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani – un apposito provvedimento extra ordinem, che affidi temporaneamente il SIU, in deroga alle ordinarie modalità di affidamento previste dall'AGIR e dal D.lgs. n. 36/23 e s.m.i., scongiurando l'interruzione di un pubblico servizio essenziale per la comunità di Montorio al Vomano;

RITENUTI, dunque, sussistenti, per l'assoluta eccezionalità della situazione, i presupposti di fatto e di diritto per derogare alle modalità alternative possibili di affidamento del servizio individuate dall'AGIR procedendo ai sensi dell'articolo 50 "Competenze del sindaco e del presidente della

provincia” del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell’articolo 140 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.lgs. n. 36/23 e s.m.i.;

VISTO

- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.2.2000 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con deliberazione n.44 del 14/07/2022;
- l’articolo 50 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

- la revoca dei servizi di igiene urbana alla società Mo.Te. S.p.a. a partire dal 04/12/2023;
- che la Mo.Te. S.p.a. continui i servizi fino all’effettivo subentro di Te.Am. S.p.a.;
- alla società Te.Am. S.p.a., come previsto dall’articolo 6 “Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi” del contratto FISE Assoambiente – CCNL dei servizi ambientali del 6/12/2016, di avviare con la società Mo.Te. S.p.a., solo per le attività inserite nel progetto presentato dalla Te.Am. S.p.a., l’avvicendamento di personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani nel Comune di Montorio al Vomano per garantire la continuità e regolarità del servizio stesso;
- alla società Te.Am. S.p.a. di avviare il servizio effettivo entro il 31/12/2023 e per un periodo di sei mesi.

DISPONE

- che gli Uffici/Servizi competenti del Comune di Montorio al Vomano provvedano alla cura e all'adozione di tutti gli atti consequenziali di natura tecnico amministrativa ed economica ed ogni ulteriore adempimento consequenziale e/o propedeutico all'esecuzione della presente ordinanza e di propria competenza gestionale;
- che gli Uffici/Servizi competenti del Comune di Montorio al Vomano entro 90 giorni dalla data della presente ordinanza si attivino per fornire gli elementi atti a valutare da parte della Giunta e del Consiglio Comunale la scelta più conveniente nell’interesse dei cittadini di Montorio al Vomano. In pratica s’intende valutare o l’ingresso nella compagine societaria della società Te.Am. S.p.a. e quindi l’affidamento in *house providing* del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani oppure l’espletamento di gara pubblica che eseguirà l’AGIR secondo le norme di legge;

DICHIARA

- che l'efficacia del presente provvedimento, quindi dei rapporti stabiliti a seguito dello stesso con la società Te.Am. S.p.a. è limitata a 6 mesi.

DISPONE

- che l'allegato formato da 375 pagine costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è consultabile e scaricabile al seguente link:
<https://comune.montorio.te.it/dati/articoli/allegati/1387.PDF>;

AVVISA

- che decorsi i termini suddetti, senza che l'operatore economico interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- a) che copia della presente ordinanza venga notificata tramite pec:
 - al Rappresentante Legale protempore della società Te.Am. S.p.a., Via M. Delfico, 73 – 64100 Teramo – pec : teramoambiente@postcert.it;
 - al Rappresentante Legale protempore della società Mo.Te. Montagne Teramane S.p.a., Via Francesco Savini 50 c/o Camera di Commercio di Teramo – 64100 Teramo – pec: moteambiente@pec.it;
 - ai Responsabili degli Uffici/Servizi competenti ed al Segretario Comunale del Comune di Montorio al Vomano;
- b) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni;
- c) che copia della presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile dell'Area VII, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e dall'articolo 52 della L.R. n. 45/07 e s.m.i. ed entro tre giorni dalla data della presente, ai seguenti soggetti:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piazza Colonna, n.370 – 00187 Roma – pec: presidente@pec.governo.it;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma – pec: mase@pec.minambiente.it;
 - Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma – pec : seggen@postcert.sanita.it;
 - Presidenza della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila – pec: presidenza@pec.regione.abruzzo.it;
 - Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti, Via San Bernardino – 67100 L'Aquila – pec : agirabruzzo@pec.it;
 - Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo – pec: protocollo@pec.provincia.teramo.it;

- Dipartimento Territorio della Regione Abruzzo – Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Via Catullo, 2 – 65124 Pescara – pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it;
- Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Via Conte di Ruvo, 74 – 65127 Pescara – pec : dpf@pec.regione.abruzzo.it;
- Prefettura di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – pec: protocollo.prefte@pec.interno.it;
- ARTA Abruzzo – Dipartimento Provinciale di Teramo, Piazza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo – pec: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it;
- ASL di Teramo, Circ.ne Ragusa, 1 – 64100 Teramo – pec : aslteramo@raccomandata.eu.

AVVERTE

- che verso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 104/10, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Montorio al Vomano, lì 02/12/2023

Il Sindaco

Dott. Ing. Fabio Altitonante

Il Dirigente

Montorio al Vomano, lì 02/12/2023

Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO